

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'11 giugno 2020 — Commissione europea / Danilo Di Bernardo

(Causa C-114/19 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Funzione pubblica – Concorso generale – Non ammissione alle prove – Possibilità per l'amministrazione di completare la motivazione della decisione di non ammissione dinanzi al giudice – Presupposti – Casi eccezionali – Nozione di «difetto di motivazione»)

(2020/C 329/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin e G. Gattinara, agenti)

Altra parte nel procedimento: Danilo Di Bernardo (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — Procedimento promosso dalla S.A.D. Maler und Anstreicher OG

(Causa C-256/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Disposizioni nazionali relative all'assegnazione delle cause in un tribunale – Mezzo di ricorso – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Irricevibilità manifesta)

(2020/C 329/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parte nel procedimento principale

S.A.D. Maler und Anstreicher OG

con l'intervento di: Magistrat der Stadt Wien, Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse

Dispositivo

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 27 febbraio 2019, è irricevibile.

⁽¹⁾ GU C 213 del 24.6.2019.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd Prešov (Slovacchia) il 5 maggio 2020 — Prima banka Slovensko a.s./ HD

(Causa C-192/20)

(2020/C 329/04)

Lingua processuale: il slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd Prešov

Parti

Attrice: Prima banka Slovensko a.s.

Convenuto: HD

Questioni pregiudiziali

1. Se la direttiva 93/13 ⁽¹⁾ concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva 93/13»), in particolare i suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-96/16 e C-94/17, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa, quale la disposizione quadro di protezione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, dell'Občianský zákonník (codice civile; in prosieguo: il «codice civile»), che non consente che con contratto si aggravi la posizione del consumatore rispetto alle norme di legge che, in caso di ritardo del consumatore nel rimborso del credito, prevedono i seguenti diritti del creditore:
 - il diritto agli interessi di mora nell'importo limitato fissato da un decreto governativo,
 - il diritto ad altre sanzioni che il creditore può applicare nei confronti del consumatore, le quali, unitamente agli interessi di mora, trovano un limite nell'importo corrispondente al capitale del credito ancora dovuto,
 - il diritto al risarcimento del danno, se il danno subito dal creditore è superiore agli interessi di mora, e ciò in misura illimitata in base al danno effettivo.
2. In caso di risposta affermativa alla questione di cui al punto 1, si chiede se l'elevato interesse alla tutela dei diritti dei consumatori, di cui all'articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) e agli articoli 4, paragrafo 2, e 169, paragrafo 1, TFUE, osti a che il consumatore paghi, in caso di ritardo nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali, costi forfettari del creditore anziché il danno effettivo di quest'ultimo, anche se il danno effettivo è inferiore ai costi forfettari.

⁽¹⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).